

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 - Istituzione dell'Unione. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni del Distretto Ceramico", tra i Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Prignano e Sassuolo.
2. L'Unione ha sede presso uno dei Comuni dell'Unione. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 - Finalità e compiti dell'Unione

1. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni e, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico vigente e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio e di risparmio energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;

- b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta di distretto;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- e) sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4 - Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita dalle singole convenzioni, in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

Art. 5 - Adesione di altri enti e recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata all'espressa modifica del presente statuto, approvata dai Consigli Comunali già aderenti, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di Giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'unione rappresentati dall'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che

delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione al momento della sua costituzione è indicato nel documento allegato C della deliberazione di approvazione del presente Statuto, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 7- Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 viene effettuato previo accordo di un numero di enti e per un numero di funzioni almeno pari a quelle richieste dalla programmazione regionale di riferimento, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
3. Con le deliberazioni di cui al comma 2, si approvano a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) eventuali modalità di revoca.Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
4. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.
5. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi, non ricompresi nel documento Allegato "C" della delibera di approvazione è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si

impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno le maggioranze previste dalla programmazione regionale di riferimento.

6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento e in essi specificati.

Art. 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
2. Le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

Organizzazione di governo

CAPO I – Organi dell'Unione

Art. 10 - Organi dell'Unione

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
6. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
7. Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Art. 11 - Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – Il Consiglio

Art.12 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
 - a) 27 membri di cui uno nominato Presidente e uno Vice-presidente:

Fiorano	17.041	4
Formigine	33.832	8
Maranello	16.969	4
Prignano	3.813	1
Sassuolo	41.290	10
	<hr/>	<hr/>
	112.945	27

- b) Sindaci dei comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;

- 2) I consiglieri verranno individuati calcolando un numero di unità per ogni Comune proporzionalmente in base al numero degli abitanti con arrotondamento per eccesso o per difetto e garantendo la medesima rappresentatività esistente all'interno dei singoli Consigli Comunali.
- 3 In caso di ingresso di un nuovo comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'artt. 4 e 5 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.
4. Fermo restando il numero dei consiglieri stabilito, la quantità di consiglieri da attribuire a ciascun Comune verrà ricalcolato in base alla popolazione ad ogni cadenza elettorale, con atto deliberativo dell'Unione.

Art. 13 - Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza della scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere più anziano secondo la legge elettorale.
2. I Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.
6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.
5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
6. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art. 15 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente, con le stesse modalità, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente Statuto, la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze, mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento, sulle materie di competenza dell'Unione.

Art. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente e assunte nel protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. In attesa di approvazione di nuovo apparato regolamentare si applicano i regolamenti del comune sede dell'Unione.

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

Art. 19 - Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione ricoprono a rotazione, secondo dimensione demografica decrescente, per un periodo di 12 mesi, la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni possano assumere la Presidenza dell'Unione stessa.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente temporaneo, di cui all'art. 41 dello statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della avvenuta elezione dei rappresentanti del consiglio, di cui al comma 3, art. 13 del presente Statuto.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
4. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

Art. 20 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente.

Art. 21 - Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane di età.

Art. 22 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaci dei

Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

Art. 23 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 24 - Conferenza degli assessori comunali

1. Si possono istituire le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal responsabile di servizio dell'unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal presidente per le materie attribuite, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione o dai componenti la Giunta.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e trasparenza

Art. 25 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con regolamento, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei

- provvedimenti medesimi;
- b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 3. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
 4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
 5. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV

Organizzazione amministrativa

Art. 27 - Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un

processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 28 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 30 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione, secondo modalità disciplinate in appositi atti.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra/viene assegnato ai ruoli organici dei comuni facenti parte dell'Unione.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 31 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione può dotarsi di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali, iscritti all'apposito albo, dei Comuni aderenti all'Unione. Le funzioni di Vice-Segretario saranno svolte dall'analoga figura di riferimento.

Art. 32 - Direttore Generale dell'Unione

1. Le funzioni di Direzione Generale possono essere attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine, preferibilmente a un dipendente scelto tra i dirigenti/funzionari aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione, dell'Unione o dei Comuni facenti parte.
2. Ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può, altresì, nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture.
5. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata massima dell'incarico è stabilita dai 3 ai 5 anni, salvo rinnovo da parte del nuovo Presidente, con la stessa procedura di nomina.
6. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione ad un Segretario/Dirigente/funziario dei Comuni aderenti all'Unione.
7. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Articolo 33 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali.

4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione.

Art. 34 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

Finanza e contabilità

Art. 35 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art. 36 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la

lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. L'Unione adotta lo strumento del bilancio sociale quale strumento di programmazione e trasparenza.

Art. 37 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 38 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art. 39 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto art. 42 del presente statuto, Norme transitorie.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 40 - Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata, ed in ogni caso non oltre il termine di 12 mesi.

Art. 41 - Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa il Sindaco del Comune sede dell'Unione esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e le facoltà.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune sede dell'Unione.

2. Fino all'adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliere del Comune sede dell'Unione.
3. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 39 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Articolo 43 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, fatta salva l'autonoma e prevalente iniziativa dei Consigli Comunali dei comuni aderenti all'Unione.

Articolo 44 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione e sono inviate al Consiglio dell'Unione stesso per la approvazione.